

Allega B "H" alla delibera
di Consiglio comunale n. 157
del 14-11-2008
Il Segretario Generale



COMUNE DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO VILLE, PARCHI E GIARDINI.

STESURA

II ° Commissione Consiliare Permanente

Presidente:	Giuseppe Putrone
Vicepresidente:	Carmelo Picarella
Componenti:	Maurizio Calabrese
	Giuseppe Miccichè
	Giuseppe Raccuia

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 157 DEL 14/11/2008



COMUNE DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO VILLE, PARCHI E GIARDINI.

TITOLO I

Ambito di applicazione.

Art. 1

Finalità e funzione delle ville dei parchi e dei giardini pubblici.

La finalità è quella di offrire al cittadino un luogo dove trattenersi e passeggiare piacevolmente a contatto con la natura. Pertanto le ville, i parchi ed i giardini devono essere protetti e conservati nell'interesse delle future generazioni.

La funzione delle ville, dei parchi e dei giardini, sono quelle di aggregazione sociale e di riqualificazione dell'ambiente urbano.

Dovranno essere gestiti con efficienza in accordo con i principi del pubblico servizio.

Per quanto detto le ville, i parchi ed i giardini vanno intesi come beni inestimabili ed il loro uso da parte dei cittadini deve essere gratuito, fatte salve le aree destinate a spettacoli organizzati dall'Amministrazione e/o privati che ne abbiano fatto richiesta e per i quali sarà eventualmente previsto un biglietto di ingresso.

Art. 2

Uso e fruizione degli spazi verdi

Il Regolamento disciplina, nel territorio comunale della città di Agrigento, l'uso e la fruizione degli spazi verdi di seguito elencati:

- a giardini pubblici, ville, villette, aree verdi attrezzate;
- b verde stradale, alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico;
- c spazi verdi comunali e superfici accessorie esterne di pertinenza di edifici pubblici, impianti sportivi, verde scolastico, verde annesso a edifici di pertinenza pubblica, aree pubbliche non utilizzate o recuperabili come aree a verde;
- d spazi di proprietà pubblica;
- e giardini privati aperti all'uso pubblico in base a convenzioni a tal fine stipulate con la proprietà se ciò sia previsto dalla convenzione;

E' demandata alla struttura organizzativa competente il censimento, l'individuazione e la classificazione degli spazi verdi esistenti sul territorio.

Art. 3

Gestione Strutturale delle ville dei parchi e dei giardini pubblici.

Al settore IX (Verde Pubblico, Ecologia, Igiene Ambientale, Cimiteri) è affidata la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere civili all'interno delle ville dei parchi e dei giardini pubblici (edifici, manufatti, scaloni, viali, pavimentazioni, chiusine, pozzetti, muri, recinzioni e cancelli, balaustre, terrazzamenti, rilevati e quant'altro costituente le ville, i parchi ed i giardini in termini strutturali), nonché la periodica pulizia e l'espurgo dei fognoli, delle fontane, e la manutenzione della rete di innaffiamento e degli impianti di illuminazione che potrà avvalersi dei servizi dipendenti da altri settori.

Il servizio tecnico comunale provvederà ad assicurare i predetti interventi in proprio (ove possibile) oppure mediante apposito appalto.

Art. 4

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

Compito istituzionale dell'Amministrazione Comunale e dei suoi uffici competenti in merito alla gestione delle aree verdi ad uso pubblico è il mantenimento del patrimonio arboreo ed arbustivo, delle aiuole, delle aree a prato e di ogni spazio verde cittadino nelle migliori condizioni, garantendone la pulizia e la sicurezza, in particolare nelle aree a più elevata fruizione.

Analogo obbligo vige a carico dei concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica che sono responsabili dei beni in uso.

L'Amministrazione, all'interno dei parchi pubblici di grande estensione, può destinare una superficie variabile all'evoluzione spontanea della vegetazione, nell'ottica della gestione differenziata, limitando o evitando totalmente, gli interventi manutentivi quali la raccolta delle foglie o lo sfalcio dell'erba; tali aree, con carattere di sperimentazione, vengono segnalate con adeguata cartellonistica ed eventuale delimitazione. Le manutenzioni riguardano la conservazione in uno stato ottimale delle piante, della vegetazione arbustiva ed erbacea e degli spazi verdi in genere, nonché la conservazione della loro valenza ornamentale, secondo i criteri contenuti nel presente Regolamento e nel rispetto dei vincoli imposti da esigenze storiche, progettuali, legislative.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico, così come le potature e gli abbattimenti o le nuove piantagioni e semine, effettuati sul territorio gestito dall'Amministrazione Comunale, sono eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento, dalle vigenti norme sulla sicurezza, dalla normativa ambientale.

L'Amministrazione Comunale effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in custodia con personale proprio o mediante affidamento dei servizi/lavori attraverso appalti pubblici.

L'Amministrazione Comunale può affidare ad Associazioni a Cooperative a vario titolo o ad imprenditori in genere, la manutenzione ordinaria, la sorveglianza e la pulizia di specifiche aree, al fine di ottenere il coinvolgimento della cittadinanza nella gestione e nel corretto uso delle aree verdi pubbliche.

In tutti i casi gli interventi devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle convenzioni stipulate e sono sottoposte al controllo e coordinamento del Settore comunale di competenza.

Nel caso di manomissioni non autorizzate sul verde verticale o orizzontale in affidamento o in convenzione o in concessione a privati o a terzi da parte dell'Amministrazione Comunale, oppure nel caso di mancati adempimenti di obblighi di manutenzione, come da convenzione o concessione in corso, il Settore di competenza potrà revocare la convenzione o la concessione in corso e, contestualmente, redigerà i verbali e i documenti opportuni per il calcolo del valore ornamentale da utilizzarsi come base per gli interventi di compensazione che dovranno essere realizzati dal soggetto non ottemperante le prescrizioni della convenzione o concessione.

Nel corso di qualunque servizio, intervento od opera pubblica che interessi aree verdi ed alberate, il Direttore dei Lavori, per conto dell'Amministrazione, garantisce in merito alla corretta esecuzione degli interventi e, nel caso di mancata osservanza del presente Regolamento, provvede ad inviare la segnalazione al Settore

competente che, effettuati gli opportuni controlli, stabilirà le eventuali operazioni di ripristino da effettuare, la sanzione amministrativa e l'eventuale valore ornamentale e/o del danno biologico da addebitare all'impresa.

TITOLO II

Fruizione delle ville dei parchi e dei giardini.

Art. 5

Norme di carattere generale.

Le norme del presente Titolo perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni economici ed ambientali che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

Esse si applicano a tutte le aree a parco, giardino o verde pubblico di proprietà Comunale, così come alle aree a verde pubblico in concessione a privati. Tali norme valgono altresì sulle aree verdi private aperte al pubblico sottoposte a convenzioni che possono nello specifico regolare le modalità di fruizione da parte dei cittadini.

L'Amministrazione Comunale si riserva, se necessario, di predisporre regolamenti specifici per l'utilizzo di singoli parchi e giardini, che non sono comunque sostitutivi ma integrativi del presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico, in funzione della fruibilità dello stesso da parte della collettività.

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle norme regolanti la materia, si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con organizzazioni, associazioni, privati o ditte in genere al fine di sviluppare attività di tutela e valorizzazione delle aree a verde di proprietà comunale.

Art. 6

Accesso.

Ai parchi, ai giardini e, in genere, a tutti gli spazi destinati a verde pubblico, disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso al pubblico nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni e disposizioni.

Tali spazi sono riservati al gioco libero, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, più in generale, al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.

I parchi e i giardini recintati, pubblici o di uso pubblico, sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti da apposita determinazione dirigenziale ed indicati nei cartelli esposti ai rispettivi ingressi a cura dell'Amministrazione Comunale.

In particolare, per quanto riguarda i parchi ed i giardini di particolare pregio, al fine di disincentivare l'eventualità di atti vandalici e di disturbo alla quiete pubblica, l'Amministrazione valuta l'opportunità di esporre, mediante apposita segnaletica, gli orari di apertura e chiusura degli stessi e di installare idonei dispositivi di chiusura dei cancelli nelle ore notturne (eventualmente affidando a terzi il compito di porre in essere tale operazione oltre alla loro riapertura) concertando le modalità di accesso con le forze dell'ordine e con eventuali proprietari privati aventi diritto di accesso.

Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili; ove vi siano dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio, l'Amministrazione Comunale, provvederà a nominare apposito custode scelto, anche eventualmente fra le realtà del volontariato, per garantire massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della cittadinanza.

Il verde pubblico gestito dagli Enti, Associazioni, privati e ditte in genere in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

Art. 7

Divieti comportamentali ed utilizzo in proprio degli spazi verdi.

A) Divieti comportamentali

A titolo indicativo e non esclusivo, nelle aree verdi pubbliche sono vietati:

- a) il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato;
- b) l'accatastamento di materiale infiammabile;
- c) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
- d) gli scavi non autorizzati;
- e) il versamento di sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- f) l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi;
- g) il danneggiamento dell'apparato radicale dei fusti e della chioma delle piante e le legature con materiale non estensibile;
- h) danneggiare e imbrattare la segnaletica;
- i) danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo;
- l) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno;
- m) raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
- n) calpestare le aiuole fiorite;
- o) calpestare i siti erbosi ove sia espressamente vietato con determinazione dirigenziale o altro atto idoneo con l'apposizione di apposita cartellonistica che indichi tale divieto;
- p) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- q) qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- r) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
- s) circolare con veicoli a motore.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste per dalla legge e/o dal regolamento della Polizia Municipale.

B) Divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi

Oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica, negli spazi a verde pubblico è tassativamente vietato:

- a) l'affissione sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
- b) appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
- c) mettere a dimora piante senza la preventiva autorizzazione da rilasciarsi a cura dell'ufficio preposto;
- d) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole;
- e) introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o nutrire quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;

- f) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini;
- g) permettere il pascolo non autorizzato di animali;
- h) campeggiare e pernottare;
- i) accendere fuochi.

Nei parchi in cui sono stati installati dall'Amministrazione dei barbecue entro apposite strutture delimitate, questi ultimi possono essere utilizzati ma devono essere comunque costantemente vigilati da persona adulta. L'utilizzo delle strutture viene regolato da apposita cartellonistica collocata nell'area;

- j) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi;
- k) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- l) sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone;
- m) sporcare il suolo con rifiuti, avanzi o cibo o altro.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste per il caso.

Art. 8

Accesso di veicoli a motore negli spazi verdi

In tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore. Fanno eccezione quelli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi:

- a) motocarrozzelle per il trasporto di disabili;
- b) mezzi di soccorso;
- c) mezzi di vigilanza in servizio;
- d) mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
- e) mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
- f) mezzi per le attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- g) mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- g) mezzi destinati ad un parcheggio, quando quest'ultimo si trovi all'interno dello spazio verde;
- h) mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abilitazioni od attività produttive all'interno dell'area.

In ogni caso tutti i mezzi indicati nei paragrafi dovranno esporre sul parabrezza in modo visibile il permesso di transito per l'esclusiva area verde interessata.

Art. 9

Svolgimento di manifestazioni ed attività.

All'interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche è consentito lo svolgimento di manifestazioni a carattere ambientale, culturale e/o sportivo, ad esclusione di quelle di tipo motoristico o ciclomotoristico. Sono consentite, inoltre, manifestazioni ed attività di spettacolo viaggiante, in conformità alla normativa vigente, per le quali l'Amministrazione ha già individuato luoghi e periodi di utilizzo. In linea generale, è altresì consentito lo svolgimento di manifestazioni di carattere politico (feste di partito) da limitare ad una iniziativa per anno per ciascun partito o associazione di tipo politico per ciascuna area verde o parco o giardino, allo scopo di non penalizzare la fruizione pubblica e non deteriorare le strutture vegetali e le attrezzature esistenti.

Ogni iniziativa e/o manifestazione dovrà essere preventivamente autorizzata previo parere vincolante del Settore di competenza. Su richiesta di singoli cittadini, Enti (pubblici o privati), Società, Associazioni od

anche singoli Gruppi, il Settore di Competenza potrà autorizzare lo svolgimento, nell'ambito delle predette aree verdi, delle seguenti iniziative:

- assemblee, esposizioni e mostre, rappresentazioni, festeggiamenti, parate, sfilate, spettacoli, comizi, attività sportive, socio-culturali, sagre e di vario tipo.

Per la realizzazione ed il conseguente svolgimento delle iniziative è consentito:

- l'ingresso di veicoli a motore se legati a manifestazioni autorizzate (carico e scarico materiali);
- l'accesso a veicoli a motore è consentito con limitazioni di portata e di movimento (orario, sedimi pavimentati ecc.) come indicato dal Settore competente nel parere vincolante;
- l'ingresso dei veicoli dotati di propulsione non inquinante (elettrico, idrogeno) e utilizzati per il trasporto collettivo;
- l'installazione temporanea di attrezzature mobili di qualsiasi genere;
- la messa a dimora di piante per iniziative didattico-culturali;
- la raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche;
- il prelievo di campioni vegetali per fini didattici (erbari), la posa in opera di nidi e mangiatoie artificiali e l'installazione di mezzi per il monitoraggio della fauna invertebrata;
- l'esercizio di forme di commercio, ristorazione o altre attività produttive a carattere temporaneo o permanente;
- l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali, pubblicitari e cinematografici;
- l'affissione di manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa all'interno delle strutture appositamente realizzate;

Per la realizzazione e lo svolgimento di tali iniziative non è consentita l'occupazione o l'utilizzo o il danneggiamento, diretto o indiretto, di prati, tappeti erbosi, aiuole, alberate.

I richiedenti l'utilizzo di tali aree, per ottenere il rilascio delle relative autorizzazioni, dovranno presentare, all'Ufficio competente, almeno 30 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'iniziativa, istanza in competente bollo (se ed in quanto dovuto), accompagnata da un progetto debitamente quotato, particolareggiato e descrittivo.

Il Settore di competenza, esaminata la documentazione, rilascerà la relativa Autorizzazione. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo, a carico dell'utilizzatore autorizzato, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire qualsiasi danno all'ambiente ma anche per la tutela della quiete pubblica e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato. Sono a carico dei titolari delle autorizzazioni tutte le spese occorrenti per le operazioni inerenti l'organizzazione dell'iniziativa, la completa pulizia dell'area che dovrà avvenire, obbligatoriamente, al termine della manifestazione autorizzata ed entro il termine, perentorio, che sarà riportato nel provvedimento di autorizzazione, ed in assenza entro le 24 ore successive.

A garanzia degli obblighi suddetti (ripristino e pulizia dell'area), il titolare dell'autorizzazione dovrà presentare polizza fidejussoria di importo di volta in volta stabilito dal Settore di competenza in funzione della tipologia e dimensione della manifestazione.

Il concessionario dovrà provvedere al versamento della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da apposita Società di Assicurazione. La cauzione dovrà essere consegnata all'Ufficio preposto prima dell'inizio dell'occupazione dell'area.

La cauzione sarà svincolata dopo che i tecnici del Settore avranno eseguito un sopralluogo di verifica sull'area interessata dall'evento senza riscontrare danni al patrimonio pubblico.

Nel caso in cui il concessionario non proceda al ripristino dovuto, previa messa in mora dello stesso, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedere all'incameramento della cauzione.

I rifiuti di qualsiasi genere, compreso eventuali residui alimentari caduti al suolo, dovranno essere differenziati secondo la loro natura e raccolti ed immessi negli appositi contenitori che possono essere direttamente richiesti e forniti dall'Azienda cittadina preposta o che sono situati ai margini della strada, il

tutto nel rispetto delle norme che regolano l'utilizzo degli stessi, salvo diverse indicazioni fornite dagli Uffici comunali competenti in materia di rifiuti.

Non è ammesso il deposito di rifiuti (anche se contenuti in appositi sacchetti) presso i cestini presenti nei parchi.

Tutte le iniziative, organizzate da privati che si svolgono su area pubblica, non potranno in alcun modo escludere od ostacolare l'utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad altri cittadini.

Il Comune non concederà l'autorizzazione o potrà porre delle limitazioni alla concessione dell'area a verde pubblico per la tenuta di eventi privati in caso di lavori in corso, problemi di ordine pubblico, problemi inerenti la sicurezza, l'immagine della Città, l'entità dell'evento, il grado di utilizzo dell'area interessata e quant'altro dovesse essere ritenuto non idoneo a tale scopo.

Nel caso di più richieste di utilizzo della stessa area, il Settore preposto emetterà il proprio parere tecnico vincolante circa il numero di attività e/o manifestazioni che possono svolgersi nel corso dell'anno. L'autorizzazione rilasciata dal Comune dovrà essere esibita a richiesta, agli addetti appartenenti agli Organi preposti al controllo e alla sorveglianza.

Il titolare dell'autorizzazione, che si sia reso responsabile di gravi inadempimenti, non potrà ottenere il rilascio di altra autorizzazione per manifestazioni varie per un periodo di almeno 24 mesi successivi al fatto accertato.

Le attività e/o le iniziative (culturali, musicali, sportive o di altro genere), autorizzate all'interno di parchi, giardini pubblici o aree verdi devono rispettare i limiti vigenti stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico.

I concessionari di attività di noleggio biciclette, tricicli, mezzi a pedali e simili, devono dotarsi di adeguata pensilina mobile di copertura dei mezzi la cui tipologia costruttiva ed ubicazione verrà stabilita dall'Amministrazione.

Art. 10

Aree destinate agli animali domestici.

In tutti i parchi, giardini e aree verdi i cani devono essere condotti al guinzaglio. I cani di indole mordace devono inoltre essere muniti di museruola, secondo le modalità previste da apposito regolamento. Con apposita segnaletica sono indicate le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi nonché le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso.

In tutte le aree cani gestite dall'Amministrazione, i cani possono correre liberamente senza guinzaglio e museruola, purché in presenza e sotto la vigilanza dei loro custodi o possessori.

I possessori o gli accompagnatori dei cani devono comunque essere muniti di guinzaglio e trattenere i cani ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità delle persone e degli animali.

In tutte le aree cani è obbligatorio raccogliere gli escrementi, secondo le modalità previste da apposito regolamento.

È vietato introdurre cani nei canali, corsi d'acqua, fontane e zone umide e laghetti. Gli addetti alla vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dai parchi, giardini pubblici e aree verdi dei cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.

Art. 11
Biciclette e velocipedi.

Nei parchi e giardini è consentito il libero accesso alle biciclette e velocipedi in genere, condotti a velocità moderata, su percorsi identificati con l'obbligo di dare precedenza ai pedoni.

Al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificamente indicati per lo scopo con apposita cartellonistica, è vietato il transito a biciclette e mountain bikes per evitare danni alla vegetazione, al suolo ed agli arredi e pericoli per gli utenti.

Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo o in caso di possibilità di danneggiamento di aree verdi causato dal transito dei suddetti veicoli, è fatto obbligo di condurre biciclette e velocipedi a mano.

In tal caso, nelle entrate dell'area verde sarà apposta apposita segnaletica di divieto.

Art. 12
Giochi ed attività sportive.

Gli esercizi e i giochi, come pattini e tavole a rotelle, bocce, ecc., che possono disturbare chi sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alla vegetazione, alle infrastrutture, agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi pubbliche adibite a parco o giardino, sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi.

E' ammesso il gioco con aeromodelli e aquiloni, escludendo l'impiego di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna.

E' ammesso il gioco con automodelli o modelli di imbarcazioni, anche in questo caso con esclusione dell'uso di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni stabilite da adeguata cartellonistica esistente.

Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte.

Il genitore ha comunque l'obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore.

E' dovere oltre che diritto del cittadino segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione.

Le attività di pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo, sono ammesse esclusivamente nell'ambito degli spazi appositamente attrezzati allo scopo, se esistenti, e subordinatamente al rispetto dell'orario fissato per lo svolgimento di tali attività.

TITOLO III

Coinvolgimento del cittadino, sensibilizzazione e promozione della cultura del verde, affidamento e sponsorizzazione

Art. 13

Il cittadino e le associazioni.

Il cittadino, facendosi portatore dei contenuti del Regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica.

Il Comune di Agrigento promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite Associazioni) alle attività di tutela e valorizzazione del verde.

La progettazione di nuove aree verdi diviene occasione privilegiata di accrescimento culturale se coinvolge direttamente i potenziali fruitori, i cittadini, attraverso forme organizzate di cittadinanza attiva e progettazione partecipata.

Art. 14

Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde.

Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.

L'Amministrazione promuove iniziative volte alla sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività svolte.

Sono riconosciute come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde anche le attività ordinarie di manutenzione del verde.

L'Amministrazione comunica alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione, ecc.), mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite il sito internet, opuscoli illustrativi ed adeguata cartellonistica di cantiere.

Art. 15

Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi.

Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico ed alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità, la manutenzione di piccole aree di verde pubblico, la gestione di servizi ad esse collegati, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.

L'affidamento in generale potrà avvenire o tramite affidamento nel senso più generico del termine o tramite l'istituto della Sponsorizzazione.

In particolare:

con il termine "affidamento" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati, svolta da privati in forma di volontariato;

con il termine "sponsorizzazione" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate secondo modalità stabilite dall'Amministrazione mediante regolamento o altro idoneo atto o altre forme di pubblicità da definirsi.

Per la regolamentazione tanto dell'istituto dell'affidamento quanto per l'istituto della sponsorizzazione si

rimanda alle apposite regolamentazioni comunali vigenti e di raccordo per le parti che entrano in contrasto con il presente regolamento.

I due rapporti sopra definiti verranno regolamentati da apposite convenzioni e da un disciplinare predisposto dal Dirigente del Settore competente e ratificato dall'Amministrazione Comunale.

Tipologia, quantità e durata di permanenza di tali targhe, saranno concordati tra Amministrazione Comunale e sponsor per ogni singolo caso.

Art. 16

Aree verdi in concessione.

I concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica, i proprietari di aree verdi private e gli altri gestori del verde di uso collettivo devono farsi carico della corretta e regolare esecuzione degli interventi manutentivi delle aree verdi in loro custodia, in loro proprietà, in convenzione o in gestione, nel rispetto del presente Regolamento.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e delle alberate comunali in concessione a terzi è in carico al concessionario gestore che ne ha la responsabilità in quanto bene in custodia, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, con l'obbligo di effettuare gli interventi necessari nel rispetto del presente Regolamento.

I progetti di manutenzione straordinaria che coinvolgono aree verdi in concessione sono soggetti all'approvazione del Settore di competenza.

TITOLO IV

NORME SULLA VIGILANZA, ENTRATA IN VIGORE

Art. 17

Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento nonché delle ordinanze attuative e l'accertamento delle relative violazioni è affidato, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ai funzionari comunali di competenza.

Art. 18

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuta esecutività dell'atto approvativo dello stesso.

Art. 19

Incompatibilità ed abrogazione di norme

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti o in ordinanze comunali fatta eccezione per l'eventuale apposito Regolamento che disciplina i contratti di sponsorizzazione ed ogni altra iniziativa deliberata dalla Giunta Comunale che ne costituirà parte integrante nelle parti e disposizioni attuative.